



1. Il «Nuovo» Regolamento Fgas
2. Cosa cambia per i soggetti obbligati
3. Tempi e modalità di attuazione
4. Quesiti

1. Il «Nuovo» Regolamento Fgas



REGOLAMENTO (UE) 2024/573 del 7 febbraio 2024

sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Obiettivo: Riduzione e prevenzione delle emissioni di F-gas

La riduzione e la prevenzione delle emissioni può essere effettuata evitando che gli Fgas siano usati (ossia ridurre la domanda e la commercializzazione) e garantendo l'adozione di misure volte a prevenire le emissioni o le perdite



Ambito di applicazione

Regolamento (UE) n. 517/2014

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I (**HFC, PFC e SF6**), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Regolamento (UE) 2024/573

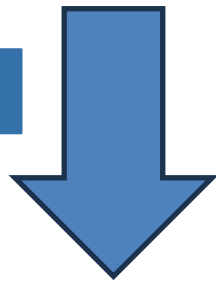
- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (**HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati**), II (**idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate**) e III (**eteri, chetoni e altri composti fluorurati**



Controllo periodico delle perdite

Regolamento (UE) n. 517/2014

Si applica a:



- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio*
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Commutatori elettrici*
- Cicli Rankine a fluido organico

Regolamento (UE) 2024/573



Tenuta dei Registri

Ampliamento dell'obbligo di tenuta dei Registri (Banca Dati Interventi)

- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Commutatori elettrici
- Cicli Rankine a fluido organico

- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari
- apparecchiature di **condizionamento d'aria e pompe di calore** di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle mini



2. Cosa cambia per i soggetti obbligati

